

Legge sulla protezione della popolazione del Cantone dei Grigioni (Legge sulla protezione della popolazione, LCPP)

Modifica del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: –
Modificato: **630.000**
Abrogato: –

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I.

L'atto normativo "Legge sulla protezione della popolazione del Cantone dei Grigioni (Legge sulla protezione della popolazione, LCPP)" CSC [630.000](#) (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

Art. 5 cpv. 1 (modificato)

¹ Per far fronte a situazioni particolari e straordinarie i comuni istituiscono uno Stato maggiore di condotta comunale o regionale.

Art. 6 cpv. 4 (modificato)

⁴ Lo Stato maggiore di condotta cantonale viene diretto dall'Ufficio competente per la protezione della popolazione.

- a) *abrogata*
- b) *abrogata*

c) *abrogata*

Art. 17 cpv. 1 (modificato)

¹ La Polizia cantonale adotta o dispone misure di protezione e di salvataggio immediate e dirige lo Stato maggiore di condotta cantonale in sostituzione del capo dello Stato maggiore di condotta cantonale fino a quando quest'ultimo assume la condotta. Durante tutta la fase acuta, la Polizia cantonale rimane responsabile per la condotta operativa sulla piazza sinistrata.

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.
Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.